REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il **Tribunale di Caltanissetta**, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. [redacted]. avente ad oggetto: <<**riconoscimento della cittadinanza italiana**>> promossa

DA

[redacted], (USA), rappresentato e difeso **dall'Avv. Salvatore Aprigliano** del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano alla Via Fabio Filzi n. 41, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Aprigliano, giusta procura notarile allegata al ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c.

-RICORRENTE

–

CONTRO

Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del

Ministro p.t., (C.F. 97149560589) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici in Caltanissetta via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata.

- RESISTENTE–

Con l'intervento del Pubblico MInistero

[redacted]

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato alla controparte il ricorrente sopra nominato ha convenuto il Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in virtù della discendenza *iure sanguinis* dalla [redacted] e successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America, ove ha contratto matrimonio con il sig. [redacted] ed ivi deceduta.

Il Ministero si è costituito ritenendo che vadano applicati i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 e chiedendo, altresì, la compensazione delle spese in ragione della propria sostanziale non opposizione.

[redacted]

*****

[redacted].

Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto

di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.

In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano, occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.

A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig.ra [redacted], si è naturalizzata cittadina statunitense in data 14.2.1939, ossia in un momento successivo alla nascita del figlio, Sig. [redacted], riuscendo, pertanto, a trasmettere a quest'ultimo la cittadinanza italiana *"iure sanguinis"* e, conseguentemente, al resto dei propri discendenti, fino ad arrivare all'odierno ricorrente, non essendovi stati, all'interno della linea di discendenza, ulteriori atti di rinuncia e non essendosi verificata, pertanto, nessuna interruzione della catena di trasmissione della cittadinanza italiana, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e apostillati.

Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso, si individua la celebrazione a [redacted] (Stati Uniti d'America), in data 20.1.1923, quindi in epoca precostituzionale, di un matrimonio di cittadina italiana con cittadino straniero, e precisamente, tra l'avo italiano, sig.[redacted], il quale si è naturalizzato cittadino statunitense in data 25.11.1927, nonché, come già osservato in precedenza, si registra un passaggio generazionale per linea femminile, anch'esso avvenuto in epoca precostituzionale, sempre dalla sig.ra Catalda Ferrigno a suo figlio, sig. [redacted].

Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, sia perché l'art. 11 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata con un cittadino italiano successivamente naturalizzatosi cittadino straniero.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n.30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione *"nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina"*, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.

In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 *"nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna"*.

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca.

Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che *"pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale"*. (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora *" lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n.2 L. 555 del 1912) [. . .] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato"*.

Pertanto, in forza dell'efficacia della pronuncia delle Sezioni Unite appena citata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta al sig. [redacted], in quanto figlio di madre cittadina, che non l'aveva acquistata perché nato anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai suoi discendenti.

Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo al ricorrente della cittadinanza italiana.

[redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

– **accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che** [redacted] **è cittadino italiano**;

– ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

– spese di lite compensate. Si comunichi.

Caltanissetta, 20 luglio 2023

Il Giudice

Dott. Marcellon Testaquatra